



MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
CIRCONDARIO MARITTIMO DI NAPOLI

Ordinanza n° 62/02

Il Capo del Circondario Marittimo di Napoli:

- RITENUTO** necessario disciplinare l'esercizio dell'attività balneare e, per i profili su di essa incidenti, della navigazione da diporto e da traffico locale, dello sci nautico, e della pesca lungo il litorale del Circondario Marittimo di Napoli che comprende il tratto di costa che si estende dalla località La Pietra a Nord (confine con il Comune di Pozzuoli) alla località Pietrarsa a Sud (confine con il Comune di Portici), isola di Capri compresa;
- VISTI** gli articoli 30,68 del Codice della Navigazione e l'art.59 del Regolamento per la Navigazione Marittima;
- VISTO** il Decreto legislativo 30 dicembre 1999, n° 507, relativo alla "Depenalizzazione dei reati minori e riforma del sistema sanzionatorio, ai sensi dell'art. 1 della Legge 25/6/99, n° 205";
- VISTO** il decreto ministeriale 5 ottobre 1999, n° 478, "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";
- VISTE** le circolari prot. n° 5171242-A.2.50 in data 7 maggio 1994, n° 5171080-A.2.50 datata 10 aprile 1995 e n° 5171328-A.2.50 in data 20 maggio 1994, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, aventi per oggetto "Disciplina dell'uso delle spiagge e delle zone di mare destinate alla balneazione";
- VISTA** la Legge 23.12.1996, n° 647, di conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 21 ottobre 1996, n° 535, recante "Disposizioni urgenti per i settori portuale, marittimo, cantieristico ed armatoriale, nonché interventi per assicurare taluni collegamenti aerei";
- VISTO** il dispaccio n° 5171661-A.2.50 in data 23 aprile 1996 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione relativo alla "Possibilità di impiego di unità cinofile di salvataggio";
- VISTO** l'art. 105 del decreto legislativo 31/3/98 n° 112, così come modificato dall'art. 9 della Legge 16/3/2001 n° 88;
- VISTO** il D.lvo n.96 in data 30.03.1999;
- VISTO** il dispaccio Dem 2°/1465/A2.50 in data 6/7/2000 dell'Unità di Gestione delle infrastrutture per la navigazione ed il demanio marittimo;
- RAVVISATA** la necessità di disciplinare gli aspetti relativi alla sicurezza della navigazione, dei bagnanti e degli utenti degli arenili e degli stabilimenti balneari in genere;
- VISTA** la propria precedente Ordinanza n° _70_ in data 8.07.1994_ ;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 8 in data 18.02.1998 con la quale è stata disciplinata l'attività di noleggio e locazione dei natanti da diporto nel Circondario Marittimo di Napoli;
- VISTA** la propria Ordinanza n° 92 in data 30.05.2001 con la quale sono state approvate le "Norme per l'impiego e la condotta delle unità da diporto nelle acque di giurisdizione del Circondario Marittimo di Napoli nonché per la circolazione e la sosta di unità da diporto nei porti, approdi e lungo il litorale del Circondario stesso";

ORDINA

ART.1

Disposizioni Generali.

1. Nel periodo di funzionamento per il pubblico delle strutture balneari, presso le stesse devono essere operativi i servizi di salvataggio negli orari e con le modalità indicate nelle norme che seguono.

Se una struttura balneare intende operare prima della data di inizio della stagione balneare stabilita dalla regione ovvero successivamente alla sua conclusione, il servizio di salvataggio deve essere assicurato nei giorni festivi e prefestivi, mentre negli altri giorni lo stabilimento resterà aperto soltanto per elioterapia e deve issare una bandiera rossa ed esporre un apposito cartello ben visibile dagli utenti (eventualmente redatto in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

2. Nelle spiagge libere, l' Ente responsabile (Comuni di Napoli, Capri, Anacapri ed Autorità Portuale di Napoli) se non provvede a garantire il servizio di salvamento, deve darne immediata comunicazione alla Capitaneria di Porto e provvedere, contemporaneamente, ad apporre sulle relative spiagge adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura: "ATTENZIONE BALNEAZIONE NON SICURA PER MANCANZA DI APPOSITO SERVIZIO DI SALVATAGGIO".

ART.2

Zone di mare riservate ai bagnanti.

1. La zona di mare per una distanza di 300 metri dalle spiagge e 200 metri dalle coste a picco – non interessate da ordinanze d'interdizione per pericolo di crolli franosi, e salvo i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni - è prioritariamente destinata alla balneazione.

il limite di tale zona deve essere segnalato dai concessionari di strutture balneari con il posizionamento di gavitelli di colore rosso saldamente ancorati al fondo e posti a distanza di 50 metri l'uno dall'altro, parallelamente alla linea di costa, in corrispondenza delle estremità di fronte a mare delle concessioni, nel numero minimo di almeno due;

Se l' Ente responsabile (Comuni di Napoli, Capri, Anacapri ed Autorità Portuale di Napoli) non provvede a mettere in opera tale sistema di segnalazione per le spiagge libere, deve apporre un'adeguata segnaletica ben visibile dagli utenti (eventualmente redatta in più lingue) con la seguente dicitura "ATTENZIONE LIMITE ACQUE INTERDETTE ALLA NAVIGAZIONE (METRI 300 DALLA COSTA) NON SEGNALATO".

I concessionari, per le aree in concessione, devono segnalare il limite entro il quale possono effettuare la balneazione i non esperti nel nuoto. Il limite di tali acque sicure (mt.1,60 di profondità) deve essere segnalato mediante l'apposizione di galleggianti di colore bianco, collegati da una cima ad intervalli non superiori a metri 5, le cui estremità sono ancorate al fondo.

2. Nelle zone di mare di cui al presente articolo, nelle ore comprese tra le 08:30 e le 19:30 E' VIETATO:

il transito di qualsiasi **unità navale**, wind-surf compresi, ad eccezione dei **natanti da diporto** tipo jole, canoe, pattini, mosconi, lance, nonché pedalò e simili. Da tale obbligo sono esentati i mezzi che effettuano i campionamenti delle acque ai fini della loro balneabilità e che devono essere eseguiti in aderenza al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, e successive modifiche. Tali mezzi devono essere riconoscibili a mezzo di apposita dicitura, chiaramente leggibile, "**Servizio campionamento**", qualora non

- appartenenti ad Enti Statali, e adottare ogni cautela nell'avvicinarsi alla costa. I bagnanti dovranno tenersi ad almeno 10 metri dai mezzi impegnati nelle operazioni di campionamento;
- l'ormeggio o l'ancoraggio di qualsiasi imbarcazione o natante, salvi i casi in cui apposita concessione demaniale marittima abbia destinato specchi acquei all'ormeggio delle imbarcazioni;
- è altresì vietato l'atterraggio dei surf (tavole sospinte dal moto ondoso) e di Kite-surf nei tratti di arenile in concessione per strutture balneari. In tali tratti i concessionari, appositamente autorizzati, devono aver cura di separare le aree eventualmente destinate a corridoi di lancio da quelle destinate ai bagnanti. Sulle spiagge libere l'atterraggio è consentito qualora non siano presenti bagnanti nella zona di atterraggio.

ART..3

Zone di mare vietate alla balneazione.

1. E' **VIETATA** la balneazione:

- nei porti e negli approdi;
- nel raggio di metri 100 dalle imboccature e dalle strutture portuali;
- fuori dai porti in prossimità di zone di mare in cui vi sono pontili o passerelle di attracco delle navi da passeggeri per un raggio di metri 50;
- all'interno dei corridoi di lancio delle unità da diporto opportunamente segnalati;
- nelle zone di mare già vietate da apposite ordinanze.

ART.4

Disciplina particolare degli stabilimenti balneari.

1. Durante l'orario d'apertura, i concessionari singoli o associati devono organizzare e garantire il servizio di soccorso e assistenza ai bagnanti con almeno un assistente abilitato della Società Nazionale di Salvamento o dalla Federazione Italiana Nuoto, ogni 80 metri di fronte a mare o frazione. Se particolari conformazioni dell'arenile o della costa (es. scogliere parallele alla battigia, pennelli imbonitori, ecc.) impediscono la visibilità di tutto lo specchio acqueo antistante il fronte della concessione, il numero degli assistenti abilitati al nuoto deve essere incrementato, anche in consorzio con altri stabilimenti limitrofi.

Deve essere previsto inoltre almeno n.1 bagnino di salvataggio per ogni piscina eventualmente presente all'interno dello stabilimento balneare.

Detto assistente deve:

1.1.

- a) indossare una maglietta con la scritta "**SALVATAGGIO**";
- b) essere dotato di fischietto;

1.2. non può essere impegnato in altre attività o comunque destinato ad altro servizio, salvo i casi di forza maggiore o previa sostituzione con altro operatore abilitato;

1.3. l'assistente deve stazionare, salvo casi di assoluta necessità, nella postazione di cui al successivo comma 2, oppure in mare sull'imbarcazione di servizio. Se non risulta assicurato tale servizio si procede alla chiusura d'autorità delle strutture balneari fino all'accertamento del ripristino del servizio.

2. Nei pressi di ogni postazione di salvataggio - da ubicarsi su idonea piattaforma di osservazione sopraelevata dal piano di spiaggia di almeno due metri - devono essere permanentemente disponibili:

- un binocolo;
- 200 metri di cavo di salvataggio di tipo galleggiante con cintura o bretelle, sul rullo fissato saldamente al terreno;
- un paio di pinne;
- un'imbarcazione idonea a disimpegnare il servizio di salvataggio recante la scritta "SALVATAGGIO", dotata di un salvagente anulare munito di una sagola galleggiante di almeno 25 metri e di un mezzo marinaio o gaffa. Tale imbarcazione non deve essere, in alcun caso, destinata ad altri usi.

3. In prossimità degli estremi della concessione, presso la battigia, devono essere posizionati due salvagente anulari di tipo conforme alla vigente normativa sulla navigazione da diporto con sagola galleggiante lunga almeno 25 metri.

4. Quando lo stato del mare è pericoloso ovvero sussistono altre situazioni di pericolo o rischio per la balneazione in ogni struttura balneare deve essere issata, a cura dei concessionari, su un pennone, installato in posizione ben visibile, una **bandiera rossa** il cui significato deve intendersi come avviso di bagno a rischio o pericoloso.

L'avviso di cui sopra deve essere ripetuto più volte anche per altoparlante.

5. Ogni concessionario deve dotarsi di materiale di primo soccorso secondo le disposizioni dell'Autorità Sanitaria.

ART. 5

Disciplina della pesca.

1. Esercizio della Pesca

- 1.1. L'esercizio di **qualsiasi** tipo di pesca diversa dalla pesca subacquea regolamentata al punto 1.2. **E' VIETATO** nelle fasce di mare di metri 300 dalle spiagge e di metri 200 dalle coste a picco, nel periodo compreso tra le ore **08:30 e le 19:30**.

Da moletti e scogliere (naturali o artificiali) dinanzi ai quali non sono presenti bagnanti è consentita anche in tali orari la sola pesca con canna.

- 1.2. La pesca subacquea è regolamentata dagli articoli 128, 129, 130 e 131 del regolamento della pesca, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n° 1639, e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare, **E' SEMPRE VIETATA** la pesca subacquea nelle acque antistanti le spiagge del Circondario, in presenza di bagnanti, fino ad una distanza di metri 500 dalla riva.

- 1.3. **E' VIETATO** attraversare le zone frequentate da bagnanti con arma subacquea **carica**.

- 1.4. Chiunque esercita attività subacquee diverse dalla pesca deve segnalare la propria presenza nei modi indicati dalla normativa vigente per il pescatore subacqueo, quando si immerge al di fuori della fascia destinata alla balneazione.

ART.6

Disciplina dello sci nautico e del paracadutismo ascensionale.

1. **L'attività dello sci nautico** è stata disciplinata dagli artt.12 e 13 del capo V dell'Ordinanza n.92 in data 30.05.2001 emessa da questa Capitaneria di Porto, che per pronta consultazione si riportano in allegato "A".

2. **L'attività del paracadutismo ascensionale** è stata disciplinata dagli artt.14,15,16,17,18 e 19 del capo VI dell'Ordinanza n.92 in data 30.05.2001 emessa da questa Capitaneria di Porto, che per pronta consultazione si riportano in allegato "B".

ART.7

Noleggio dei natanti da diporto

1.**L'attività di noleggio di natanti da diporto** è stata disciplinata dall'ordinanza n. 8 in data 18.02.1998 emessa da questa Capitaneria di Porto, le cui norme si intendono qui espressamente richiamate.

ART.8

Corridoi di lancio.

1. Aree in concessione per l'esercizio di attività nautiche e noleggio natanti.

1.1.I concessionari devono delimitare lo specchio acqueo antistante la concessione al fine di realizzare "corridoi di lancio" per l'atterraggio e la partenza delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario e tavole a vela.

1.2.I predetti corridoi devono avere le seguenti caratteristiche:

- larghezza non inferiore a metri 10;
- profondità equivalente alla zona di mare riservata ai bagnanti;
- delimitazione costituita da gavitelli collegati con sagola tarozzata e distanziati a intervalli non inferiori a 20 metri nei primi 100 metri e successivamente a 50 metri;
- individuazione delle imboccature a mare mediante posizionamento di bandierine bianche sui gavitelli esterni di delimitazione.

2. Norme di comportamento.

2.1. Le unità a vela, ivi compresi le tavole a vela (windsurf), devono percorrere i corridoi con la massima prudenza.

2.2. Le unità a motore devono percorrere i corridoi a lento moto e, comunque, a velocità non superiore a 3 nodi.

2.3. Le unità navali a motore, a vela o a vela con motore ausiliario - se non condotte a remi ovvero con la vela abbassata - devono raggiungere le spiagge utilizzando esclusivamente gli appositi corridoi di lancio.

2.4. E' fatto comunque divieto di ormeggiare od ancorarsi all'interno dei corridoi di lancio.

ART.9

Disciplina della navigazione dei jet-sky (scooter d'acqua) e natanti similari.

1. La materia è stata disciplinata dagli art. 9,10,11 del capo IV dell'Ordinanza n.92 in data 30.05.2001 emessa da questa Capitaneria di Porto, che per pronta consultazione si riportano in allegato "C".

ART.10

Disposizioni finali.

1. La presente ordinanza deve essere esposta a cura dei concessionari di stabilimenti balneari in luogo visibile dagli utenti per tutta la durata della stagione balneare.
2. Gli Ufficiali e gli Agenti di polizia giudiziaria sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza, la quale abroga la n.70 emanata da questo Ufficio Circondariale Marittimo in data 8.07.1994 e tutte le altre norme precedentemente emanate sulla materia con essa in contrasto ovvero incompatibili
3. Chiunque non osserva le norme stabilite nella presente ordinanza, verrà perseguito ai sensi di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata all'albo di questa Capitaneria di Porto, di questo Circondario Marittimo, degli uffici rientranti nei Circondari Marittimi della Direzione Marittima di Napoli, all'albo dei Comuni di Napoli, Capri, Anacapri, nonché a quello dell'Autorità Portuale di Napoli.

Napoli, 20/6/02

**IL CAPO DEL
CIRCONDARIO MARITTIMO DI NAPOLI
C.A.(CP) Ubaldo SCARPATI**

ALLEGATO A

CAPO V

DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO ED ALTRE ATTIVITÀ SIMILARI

Art.12

L'esercizio dello sci nautico è disciplinato dal D.M. 26/1/1960 così come integrato dal D.M. 15/7/1974.

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Napoli esso è consentito nelle ore diurne con tempo e mare assicurati nelle zone di mare situate oltre 500 metri dalle spiagge e oltre 200 metri dalle coste a picco.

L'attività di sci nautico deve essere effettuato con mezzi nautici aventi le caratteristiche ed i requisiti stabiliti dal citato D.M. 26/1/1960.

Art.13

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di sci nautico o altri sodalizi nautici che intendono organizzare scuole di sci nautico hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima rilasciata dell'Autorità Marittima o Portuale

Le scuole di sci nautico comunque costituite e gestite devono attenersi all'osservanza delle condizioni prescritte dall'art.7 del D.M. 26/1/1960.

Sono soggetti alle medesime disposizioni previste per l'esercizio dell'attività di sci nautico, coloro che effettuano attività analoghe ad esso quali ad esempio il traino di apparecchi pneumatici galleggianti denominati "bananone" o apparecchi similari.

CAPO VI

DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Art.14

L'attività di paracadutismo ascensionale è consentita oltre i 500 metri dalla spiagge o oltre i 200 metri dalle coste a picco comunque interessate dalla balneazione. Essa è inoltre consentita nelle ore diurne in condizioni meteorologiche e di visibilità tali da consentire il continuo riferimento con punti cospicui terrestri, da visualizzare gli ostacoli e l'eventuale presenza di ogni altra attività.

Il conduttore dell'unità che traina ed il paracadutista sono tenuti, prima dell'inizio del volo ed in ogni sua fase, ad accertarsi personalmente che esso possa svolgersi in piena sicurezza, tenuto conto delle condizioni meteorologiche, dell'efficienza del paracadute e di ogni altra circostanza di tempo e di luogo e conseguentemente a determinare la condotta da tenere affinché il volo non risulti pericoloso per la propria od altrui incolumità.

E' vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone, nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo.

Art. 15

Le società sportive, gli enti balneari, le scuole di paracadutismo ascensionale o altri sodalizi nautici che intendono organizzare apposite scuole, hanno l'obbligo di installare corridoi di lancio opportunamente segnalati e/o apposita ed idonea piattaforma galleggiante ed a tal fine devono preventivamente munirsi di apposita concessione demaniale marittima contenente le norme speciali alle quali ottemperare.

I sopra citati corridoi di lancio non devono essere, per alcuna ragione, utilizzati per lo svolgimento di altre attività, es.: sci nautico, wind-surf, ecc...

Art.16

E' fatto divieto di effettuare l'attività di paracadutismo ascensionale in prossimità di altri soggetti che praticano la medesima attività a distanza tale da creare rischi di collisione.

Quando due o più paracadutisti sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.

E' vietato a qualsiasi unità a motore seguire, nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza e, comunque, a meno di 500 metri, altre imbarcazioni trainanti paracadutisti e così pure attraversare la scia in velocità a vicinanza tale da poter investire il paracadutista in caso di caduta.

Art.17

L'effettuazione del paracadutismo ascensionale è subordinata da parte del conduttore dell'unità da diporto, al possesso di idonea abilitazione prevista dall'art.20 lettere c) e d) della legge 50/71 e successive modifiche.

Nell'eventualità di effettuazione di paracadutismo ascensionale mediante natanti da diporto così come definiti dall'art.13 della legge 50/71 e successive modifiche, il conduttore deve essere in possesso dell'abilitazione alla condotta di unità da diporto.

Art. 18

L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni:

- a) il conduttore dell'unità che rimorchia deve essere sempre assistito da altra persona esperta nel nuoto;
- b) le unità devono essere munite di un sistema di aggancio e rimorchio riconosciuto idoneo dall'Autorità Marittima e di specchio retrovisore;
 - c) durante le varie fasi dell'esercizio la distanza tra il mezzo ed il paracadutista deve essere tale da non inficiare la sicurezza del volo e, pertanto, del paracadutista;
- d) i mezzi nautici devono essere muniti di dispositivo per pronto soccorso e di un salvagente a portata di mano;
- e) il paracadutista deve indossare apposita cintura di salvataggio ed il casco protettivo di tipo rigido.

Tale tipo di casco deve rispondere alle caratteristiche ed essere omologato con le modalità stabilite dall'allegato 1 al decreto del Ministero dei trasporti in data 18/3/1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n.96 del 26/4/1986, come integrato dai DD.MM. in data 13/4/1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.102 del 6/5/1987 e in data 19/10/1987, n.438, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.253 del 29/10/1987.

Si considerano omologati i caschi che riportano i marchi indicati, rispettivamente, nell'art.2, secondo comma e nell'art.1 dei decreti del Ministero dei Trasporti in data 18/3/1986 ed in data 4/7/1986, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n.159 dell'11/7/1986.

Art. 19

L'esercizio del paracadutismo ascensionale può essere effettuato:

- a) per proprio conto;
- b) da società sportive, enti balneari, scuole di paracadutismo ascensionale ed altri sodalizi nautici;
- c) per conto di terzi, mediante motoscafi ed imbarcazioni destinate al pubblico noleggio.

L'esercizio sopra citato deve essere effettuato nel rispetto del D.M. 26/1/1960 così come integrato dal D.M. 15/7/1974 per quanto non specificato nel presente capo.

CAPO IV

IMPIEGO E CONDOTTA DEGLI SCOOTERS ACQUATICI

Art. 9

Nell'ambito del Circondario Marittimo di Napoli la circolazione degli scooters acquatici è vietata nella fascia di mare compresa tra i 500 metri dalla costa fino ad un miglio dalla stessa.

Indipendentemente dalla distanza dalla costa, nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre la circolazione degli scooters acquatici è vietata nella fascia di mare del litorale napoletano compresa tra il Circolo Posillipo (Mergellina) e l'isolotto della Gaiola (Capo Posillipo).

Nelle altre zone del Circondario Marittimo di Napoli, nei mesi di Luglio, Agosto e Settembre, la circolazione degli scooters acquatici è consentita, esclusivamente nella fascia oraria dalle ore 14.00 alle ore 19.00, nella fascia di mare compresa tra i 500 metri dalla costa fino ad un miglio dalla stessa.

Negli altri mesi dell'anno la circolazione degli scooters acquatici è consentita, esclusivamente in ore diurne, nella fascia di mare compresa tra i 500 metri dalla costa fino ad un miglio dalla stessa.

Le modalità di attraversamento dei corridoi di lancio per l'atterraggio e la partenza sono stabilite dall'art. 6, comma 3, punto b), della presente ordinanza.

In mancanza di corridoi di lancio gli scooters acquatici non possono essere utilizzati salvo che non vengano rimorchiati nelle zone di mare interdette alla loro circolazione.

I conduttori dei predetti natanti devono usare ogni particolare accorgimento atto ad evitare incidenti e tenere rotte quanto più possibile perpendicolari alle spiagge nelle manovre di partenza e di rientro a terra.

Art. 10

La circolazione degli scooters acquatici è consentita esclusivamente, in condizioni meteomarine favorevoli e con l'obbligo per gli occupanti di indossare la cintura di salvataggio ed un casco rigido protettivo.

L'uso degli scooters acquatici è vietato ai minori di 16 anni.

Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 4, è vietata la navigazione degli scooters acquatici nelle zone interdette alla balneazione a qualunque titolo nonché entro il raggio di un miglio dall'imboccatura dei porti di Napoli e Capri e degli approdi di Mergellina, Santa Lucia e Molosiglio.

Art. 11

Le ditte autorizzate all'esercizio dell'attività di noleggio/locazione natanti, che noleggianno/locano scooters acquatici devono predisporre idonei apprestamenti (unità appoggio ed assistenza), situati al di fuori delle zone di mare destinate alla balneazione. Detti apprestamenti sono in ogni caso soggetti ad approvazione ed autorizzazione preventiva della competente Autorità Marittima o Portuale.

Gli scooters acquatici destinati al noleggio devono essere dotati di un dispositivo di blocco automatico a distanza.

Le ditte di cui al primo comma del presente articolo devono predisporre e tenere sempre aggiornato un registro dal quale risultino le generalità complete degli contraenti il noleggio/locazione degli scooter acquatici, la data e l'orario di consegna del natante, e l'identificazione dello stesso.